DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 3

Trasferimento dei procedimenti penali

Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, non più in vigore dal 23 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cooperazione-con-il-tribunale-1993/art-3-trasferimento-dei-procedimenti-penali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it